



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

CNIDP 
Commissione nazionale
per il **dibattito pubblico**

La Presidente

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice”), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Visto l'articolo 22, comma 2, del predetto Codice che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1 del medesimo articolo, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;

Considerato che il richiamato articolo 22, comma 2, prevede che con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e che a tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito “MIT”), con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico” (di seguito “Regolamento”) e, in particolare, l'articolo 4, comma 1 che affida ad un decreto del MIT l'istituzione, presso il medesimo Ministero, della Commissione nazionale per il dibattito pubblico e ne definisce la composizione e le competenze;

Considerato, che l'articolo 4, comma 5 del citato DPCM demanda alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico l'emanazione di un proprio Regolamento interno per la definizione delle modalità di funzionamento e di collaborazione per lo svolgimento delle proprie attività;

Visto il decreto del MIT del 30 dicembre 2020, n. 627 con il quale è stata definita la composizione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico e la sua durata;

Vista la deliberazione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico del 9 aprile 2021, con cui, su proposta del Presidente, è stato approvato il Regolamento interno della Commissione;

Considerato che l'articolo 4, comma 2 del suddetto Regolamento interno, prevede quanto di seguito: *“Con provvedimento del Presidente sono designati due componenti stabili per ogni Sezione in ragione della competenza posseduta. Il Presidente assegna il dibattito pubblico alla Sezione competente ed individua il relatore fra i due componenti stabili della Sezione.....”*

Tenuto conto dei curricula prodotti e delle preferenze espresse dai componenti della Commissione nazionale per il dibattito pubblico,

RITENUTA

la propria competenza,

DETERMINA

la designazione di due componenti per ogni Sezione, come di seguito indicato:

- I. Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie;
 - Dott.ssa Stefania Dota
 - Prof.ssa Stefania Ravazzi
- II. Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza;
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore della intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e ss.mm., comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;
 - Dott.ssa Tiziana Coccoluto
 - Dott. Silvio Landonio
- III. Aeroporti;
 - Ing. Giorgio Maria Tosi Beleffi
 - Avv. Gaetano Palombelli
- IV. Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
Piattaforme di lavaggio di zavorra delle navi;
 - Dott. Ernesto Caggiano
 - Dott. Francesco Di Giuseppe

- V. Interventi per la difesa del mare e delle coste;
Infrastrutture ad uso sociale culturale sportivo scientifico o turistico;
- Dott.ssa Floriana Venera Di Mauro
 - Dott. Oliviero Montanaro

- VI. Elettrodotti aerei.
Impianti destinati a trattenere insediamenti industriali e infrastrutture energetiche;
- Dott.ssa Rosaria Giordano
 - Prof.ssa Andreina Scognamiglio

- VII. Impianti destinati a trattenere, regolare e accumulare le acque in modo durevole.
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua fra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
- Ing. Fabrizio Curcio
 - Dott.ssa Veronica Nicotra

Roma, 13 aprile 2021

La Presidente
Cons. Caterina Cittadino

